
DIALOGANDO

APPROFONDIMENTI UPM 2025

LEZIONE 5/ *A cura di Renata Simon e Francisco Canzani*



Siamo arrivati alla fine del corso 2025 sugli Statuti generali dell'Opera di Maria e approfittiamo di quest'ultima rubrica per ringraziare quanti ci hanno accompagnato in questa avventura: grazie a ciascuno di voi per l'impegno nel seguire le 5 lezioni (spesso anche riunendovi in gruppi di ascolto e dialogo), grazie per le domande e le riflessioni che avete voluto condividere, grazie per i contributi economici che ci avete fatto arrivare, grazie anche per la pazienza davanti ai più o meno piccoli inconvenienti che potete aver incontrato.

Aggiungiamo anche un grazie speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo corso: i relatori delle cinque lezioni; l'equipe della comunicazione che ha curato regia, riprese e montaggi; l'equipe delle traduzioni che ha permesso di trasmettere subito i video in 5 lingue e altri che hanno assicurato traduzioni e montaggi in più lingue (disponibili su Indy); l'Ufficio Formazione che ha curato la realizzazione del corso...

Vi ricordiamo anche di compilare il Form di valutazione che trovate sia sul sito che su YouTube e che ci servirà per programmare i prossimi corsi.

Continuiamo insieme il cammino in questo anno giubilare e in preparazione all'Assemblea.

Ed ecco, infine, le risposte alle domande che ci avete fatto arrivare.

IMPORTANZA DEL CARISMA

Cristiane, nel suo intervento, ha spesso usato la parola carisma. Come mai questa parola appare così poco nel testo degli Statuti e anche nel Codice di Diritto Canonico? Eppure, sembra una parola chiave rispetto alla nostra natura come associazione...

Infatti, il Codice di Diritto Canonico (CIC) non menziona esplicitamente la parola carisma, essendo un testo giuridico. Si limita a presentare il diritto universale, cioè le norme che valgono per tutta la Chiesa, e a dare indicazioni sul “diritto particolare”, che è l’insieme delle norme specifiche di un gruppo ecclesiale. Mentre il CIC esprime il diritto universale, gli statuti esprimono il diritto particolare specifico di ogni associazione. Sono testi che contengono un ricco contenuto ecclesiologicalo, come dicevo, ma “vestito da norma”, e quindi non usano un linguaggio teologico o pastorale. Il can. 304 §1 afferma che:

Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine dell’associazione o obiettivo societario, la sede, il governo e le condizioni richieste per farne parte, e mediante i quali vengano determinate le modalità d’azione tenendo presente la necessità o l’utilità relativa al tempo e al luogo.

Anche se questo canone non usa l’espressione carisma, menziona il fine dell’associazione, il suo governo, le condizioni per farne parte, la sua modalità di azione, la sua necessità o utilità nel tempo e nel suo luogo. In senso pratico, si riferisce a ciò che l’associazione porta come nucleo centrale e specifico, alla sua identità, al suo modo di agire, al contributo specifico che vuole portare alla Chiesa. E cosa rappresenta tutto questo? Il suo carisma.

Quando pensiamo al carisma dell’Opera di Maria, parliamo di un denso patrimonio spirituale, donato dallo Spirito Santo a Chiara nel corso di un cammino lungo decenni. È una parola singolare che in realtà esprime un insieme, una totalità.

Per questo motivo negli Statuti dell’Opera di Maria, oltre a una serie di disposizioni giuridiche (come è organizzata, come prende le decisioni, come gestisce i suoi beni ecc.) si delineano anche i suoi fondamenti carismatici. Essi vengono presentati uno dopo l’altro, fino a costituire l’insieme, senza usare il termine carisma.

È come se si potesse leggere la parola carisma tra le righe, quando gli Statuti parlano del patrimonio spirituale di questa associazione: i 7 aspetti, i dodici punti della spiritualità, i dialoghi e così via. Tutti questi elementi messi insieme costituiscono il carisma e sono presentati nel testo statutario con un linguaggio pratico, prevalentemente giuridico e meno teologico.

Cristiane Ganda Ribeiro

LA SUSSIDIARIETÀ

Raphaël ci ha spiegato come tutta l'Opera è presente in ogni zona. Un termine che non appare negli Statuti è la parola sussidiarietà. Come viene espresso questo concetto negli Statuti, nel rapporto tra le zone e il Centro?

L'articolo 11 degli Statuti Generali dell'Opera recita: «L'Opera di Maria è articolata in zone, ciascuna delle quali è formata dall'Opera presente in un determinato territorio. Ogni zona è istituita a norma dell'art. 115 ed ha propri organi direttivi che dipendono dal Centro dell'Opera (cf. artt. 97 e 117-122)».

In questo articolo si sottolinea che in ogni territorio (quindi in ogni zona), è tutta l'Opera che è presente, anche se non vi sono rappresentate tutte le sezioni, branche e movimenti dell'Opera. Sarà questione della maturità dell'Opera sul posto, ma non occorrerà un apposito intervento per far nascere e crescere le realtà non ancora presenti, perché potenzialmente sono già contenute in ciò che fanno quelli che appartengono all'Opera in quella zona.

Su questa base la questione della sussidiarietà tra il Centro e le zone è al cuore di un dialogo continuo tra queste due entità e in modo speciale da quando è venuta a mancare Chiara Lubich. È sempre più evidente, infatti, che solo in una comunione piena ciascuno potrà incarnare l'ideale tenendo conto delle realtà del posto, ma allo stesso tempo senza staccarsi da questa famiglia sparsa su tutta la terra che vuole rispondere con unità alle domande che il mondo di oggi le pone.

Anche se gli Statuti non usano letteralmente la parola sussidiarietà, gli artt. 117 a 125 altro non fanno che esplicitare come questa realtà è vissuta tra il Centro e le zone, con una serie di compiti delegati ai due delegati di zona e al Consiglio di zona. Ad esempio, i delegati di zona indicano i responsabili delle zonette come compito a loro particolarmente affidato e l'approvazione del bilancio annuale della zona è una responsabilità del consiglio misto di zona (art. 123), sotto la guida dei due delegati di zona.

Raphaël Takougang

COSA OSTACOLA?

Elfriede ha accennato che nella storia della redazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 era previsto un nuovo canone che avrebbe permesso ai cristiani non cattolici di essere membri di un'associazione cattolica, la proposta, però, non è stata accolta. Potremmo saperne di più? Quali sono stati gli ostacoli al riguardo?

La questione se i cristiani che non appartengono alla Chiesa cattolica possano essere membri di un'associazione cattolica è stata discussa varie volte nella commissione preparatoria di revisione del Codice di Diritto Canonico (CIC) negli anni che vanno dal 1977 al 1982. Tutta la discussione e i protocolli delle sedute dei membri della commissione preparatoria e di revisione del CIC sono raccolte nella rivista *Communicationes*.

Riassumendo il cammino della commissione preparatoria, si può dire che ci sono state sempre delle opinioni contrastanti. Alcuni proponevano che i non cattolici potessero essere “membri ed ospiti” senza diritto di voto. Altri avevano paura che i non cattolici potessero assumere ruoli di autorità in un'organizzazione cattolica – e pertanto sui membri cattolici di essa – mettendo così in dubbio che si sarebbe trattato ancora di un'associazione cattolica. Altri sottolineavano che la dottrina cattolica e la fede dovevano essere preservate e non messe in pericolo.

Lo schema del 1977 prevedeva che i cristiani non cattolici potessero essere membri di un'associazione sia pubblica che privata. Negli anni 1980 e 1982 la possibilità di adesione da parte dei cristiani non cattolici si pensava concedibile solo in associazioni private e a determinate condizioni; c'era la preoccupazione che, se i cristiani non cattolici fossero stati membri alla pari (con pieno diritto di voto) e avessero superato quantitativamente i cattolici, avrebbero potuto assumere la gestione dell'associazione. Ciò avrebbe sollevato la questione – ripeto – se essa si sarebbe ancora potuta definire un'associazione cattolica. Inoltre, si sarebbe dovuto chiarire chi sarebbe stata l'autorità competente a stabilire che i cristiani non cattolici non snaturassero l'associazione e addirittura non compromettessero la fede cattolica.

L'ultima versione dello schema è stata completata nel dicembre 1982. Il 25 gennaio 1983 Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo CIC, ma il can. 307 § 4 dello schema 1982, che parlava dell'appartenenza dei cristiani non cattolici, non c'era più né nel Codice latino attuale (CIC) né nel Codice orientale della Chiesa Cattolica (CCEO).

Cercando negli archivi della Pontificia Commissione per la redazione del CIC, non risulta alcuna spiegazione del perché il canone proposto non sia più menzionato: perciò non sappiamo quali siano stati gli ulteriori ragionamenti che hanno fatto cancellare questo canone. Da notare, però, che il Codice di Diritto Canonico non ha nemmeno stabilito una proibizione esplicita, per le persone non cattoliche, di appartenere alle associazioni private nella Chiesa cattolica.

La domanda che sottostà a questo discorso è se l'Opera di Maria è un'istituzione cattolica (intesa come approvata dalla Chiesa cattolica romana e che segue le norme canoniche di essa) o si tratta di un'istituzione ecumenica (intesa come espressione di varie Chiese e quindi con un governo integrato da persone di quelle Chiese o che alterna l'autorità tra i membri di varie Chiese). È evidente che l'Opera di Maria è un'istituzione cattolica, ma aperta all'appartenenza di persone di diverse Chiese nelle forme che il diritto canonico prevede in ogni tempo storico.

Elfriede Glaubitz

IL PESO DEL DIRITTO

Mi chiedo: se siamo un'associazione privata di fedeli (e non ad esempio un ordine classico) perché il diritto canonico ha per noi un peso così forte? Lo chiedo pensando a questa distinzione su membri, aggregati... non mi risulta molto chiaro.

In quest'anno stiamo studiando ed approfondendo i nostri Statuti generali, anche in vista dell'Assemblea generale dell'Opera di Maria che si svolgerà nel prossimo anno. Uno dei compiti dell'Assemblea generale è «la modifica degli Statuti generali dell'Opera che sarà sottoposta alla approvazione della competente autorità ecclesiastica» (art. 74). Dobbiamo, quindi, conoscere i nostri Statuti.

Chiara una volta ha detto che quando facciamo apostolato non dobbiamo parlare tanto delle nostre strutture, delle nostre regole ecc., perché sono come uno scheletro: importante è la vita. Ma in un altro contesto ha affermato che gli Statuti sono la fotografia dell'Opera oggi, sono la fotografia di come ci vede la Chiesa oggi.

Ed è proprio la Chiesa cattolica che richiede ed invita ogni comunità cristiana, ogni ordine religioso, ogni associazione e movimento ecclesiale, nati nella Chiesa cattolica, a descrivere la sua natura, il suo fine, il suo spirito, lo scopo specifico per il quale vive, la sua struttura e composizione, le persone appartenenti, la struttura con le diverse diramazioni, il governo ecc., perché è un dono di Dio per la Chiesa e per l'umanità e deve essere riconosciuto come tale. Questa "descrizione" sono le costituzioni per gli ordini religiosi e gli statuti per le associazioni.

Noi siamo riconosciuti come associazione cattolica, però non siamo una semplice associazione nella Chiesa: siamo un movimento ecclesiale, una nuova forma di aggregazione nella Chiesa cattolica, non ancora contenuta, espressa e rispecchiata nella legislazione del Codice di diritto canonico del 1983. Per i movimenti ecclesiali, nella Chiesa cattolica, valgono sia le norme del diritto associativo, come nominato nel primo articolo degli Statuti sia, in analogia, anche il diritto della vita consacrata. Nonostante nella Chiesa cattolica sia stato permesso ai laici di aggregarsi e di associarsi, fin dal secolo scorso, i movimenti ecclesiali, ai quali appartengono laici, donne, uomini, giovani, bambini, anziani, religiose e religiosi, sacerdoti, diaconi, vescovi, persone consacrate e non, sono ancora una realtà nuova nella Chiesa.

Inoltre, nel nostro movimento ci sono dei cristiani non cattolici che vivono insieme a noi cattolici nei focolari, nei nuclei, nelle unità gen, partecipano allo stesso carisma, vivono la stessa vocazione nelle sezioni o branche dell'Opera per l'ut omnes. Chiara ha sempre desiderato che gli interni cristiani non cattolici siano considerati "membri" anche negli Statuti, ma finora sono giuridicamente considerati "aggregati" e non "membri".

Tenendo conto del principio del diritto che afferma che «la vita precede la legge», tocca ora a noi esprimere questa realtà che viviamo, in forma giuridica e sempre col consenso della Chiesa cattolica, cosicché si realizzi il desiderio di Chiara che i nostri non cattolici siano riconosciuti come membri nell'Opera di Maria. Ciò è anche espresso in una mozione dell'Assemblea generale del 2021 e il diritto canonico attuale ci può dare una mano affinché la realtà e la fotografia dell'Opera siano complete. Questo desiderio è inoltre manifesto nello sforzo delle diverse autorità dell'Opera che, incominciando da Chiara, hanno fatto tutto il possibile per l'inclusione nella vita del Movimento dei battezzati delle diverse Chiese cristiane.

Elfriede Glaubitz

FOCUS SUGLI STATUTI

Anche questo mese riportiamo qualche articolo degli Statuti.

Art. 1 - L'Opera di Maria o Movimento dei Focolari è un'associazione privata, universale, di diritto pontificio, dotata di personalità giuridica, a norma dei cann. 298-311 e 321-329 del Codex Iuris Canonici (CIC), costituita secondo le norme della Chiesa cattolica e di questi Statuti generali approvati dalla Santa Sede. Questi Statuti contengono le norme di vita e di governo per tutte le persone che fanno parte dell'Opera. Nella loro applicazione alle persone che fanno parte del Movimento dei Focolari, gli Statuti tengono conto dei loro vari modi di appartenenza all'Opera. Possono vivere integralmente gli articoli che riguardano la spiritualità (cf. artt. 1-9 e 23-72) le persone che fanno parte dell'Opera come membri o come aderenti (cf. artt. 17 e 18). I cristiani di altre Chiese e Comunità ecclesiali vivono la spiritualità nella misura in cui le differenze nella fede cristiana e la prassi delle singole Chiese e Comunità ecclesiali lo permettono (cf. artt. 20 e 141-145). I seguaci di altre religioni aderiscono all'Opera, accomunati ad essa sulla base del senso religioso, e ne vivono in qualche modo lo spirito (cf. artt. 21 e 146). Le persone di convinzioni non religiose aderiscono al Movimento e desiderano dividerne le finalità secondo la loro coscienza, praticando il rispetto e l'amore incondizionati verso ogni prossimo ed agendo in spirito di fratellanza (cf. artt. 22 e 147).

Art. 16 – Si può far parte dell'Opera di Maria nei seguenti modi:

- i cristiani cattolici possono farne parte in qualità di 'membri' o di 'aderenti' (cf. artt. 17 e 18);
- i cristiani appartenenti ad altre Chiese e Comunità ecclesiali possono farne parte in qualità di 'aggregati' (cf. art. 20);
- i seguaci di religioni non cristiane e le persone di convinzioni non religiose possono aderire all'Opera di Maria come 'collaboratori' (cf. artt. 21 e 22).

Art. 115 - La zona è la realtà dell'Opera di Maria o Movimento dei Focolari presente in un determinato territorio. [...]

Art. 118 - I due delegati:

- a)** rappresentano l'Opera di Maria o Movimento dei Focolari nella zona;
- b)** mantengono il rapporto di unità tra la zona e il Centro dell'Opera ed all'interno della zona stessa, curando che ogni attività e rapporto abbia come base la più stretta unità;
- c)** hanno autorità, in dipendenza dalla Presidente, sulle sezioni, sulle branche e sui movimenti, rispettivamente maschili e femminili, dell'Opera in zona, secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti, eccetto che per la 'branca dei Vescovi amici';
- d)** mantengono ed incrementano – pur nella dovuta distinzione, come previsto nei singoli regolamenti – l'unità tra le persone che fanno parte dell'Opera e tra le diramazioni dell'Opera in zona [...]

Art. 126 - le zonette:

Se l'Opera, nel territorio affidato rispettivamente ad un focolare maschile e ad un focolare femminile, è sufficientemente sviluppata nelle branche e nei movimenti, i responsabili di focolare possono essere incaricati dai due delegati dell'Opera in zona quali responsabili di zonetta per l'intera Opera in quel territorio, previa intesa con i consiglieri della Grande Zona cui appartengono, e con il consenso della Presidente dell'Opera.

Il responsabile di zonetta fa parte del consiglio di zona ed ha il compito di coordinare le varie espressioni dell'Opera presenti nel territorio affidatogli e di attuare quelle decisioni prese nel consiglio di zona, applicabili alla zonetta.

Si avvale per questo della collaborazione del consiglio di zonetta, formato - per quanto possibile - in analogia al consiglio di zona (cf. art. 123).

Per le attività miste i due responsabili di zonetta operano con la collaborazione dei due consigli riuniti in consiglio misto.